Decreto legge

Emendamenti Senato

Emendamenti Camera

ARTICOLO 6. (Proroga di termini in materia di istruzione e università).

UNIVERSITA'

1. Il termine previsto
dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,
come modificato dall'articolo 4,
comma 5 sexies, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, è prorogato al 31 ottobre
2018.

ARTICOLO 6. (Proroga di termini in materia di istruzione e università).

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, al 31 ottobre 2018.

AFAM

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole « e 2017-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017-2018 e 2018-2019 ».

2. Identico.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole « dall'anno scolastico 2018/19 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2 ».

3. Identico.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

SOPPRESSO

3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di quattro anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal comma 3 del presente articolo, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a sei anni. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

SOPPRESSO

3 ter. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: «almeno sei anni » sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni ».

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

SOPPRESSO

3-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: « sei anni scolastici » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni scolastici ». 3-quinquies. All'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 ter è sostituito dal seguente: parole: « sei anni scolastici » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni scolastici ».

GRADUATORIE-MAGISTRALI

SOPPRESSO

3-quinquies. All'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/ 2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio ».

NORME ANTINCENDIO SCUOLE

3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».

NORME ANTINCENDIO SCUOLE

3-ter. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018».

VACCINI

3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/ 2020.

3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE

3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 agosto 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 »

CARTA DEL DOCENTE

3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

PROVE INVALSI ESAMI DI STATO

3-septies. Il termine dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL'ESAME DI STATO

3-octies. Nelle more delle revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuolalavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.